



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

ECOLOGIA ED AMBIENTE

Proposta n. 62020
Protocollo nr. 31857 del 13/07/2016

ORDINANZA N. 28 del 13/07/2016

OGGETTO:

DIVIETO DI UTILIZZO DI DISSUASORI ACUSTICI PER L'ALLONTANAMENTO DI VOLATILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

IL SINDACO

VISTI gli esposti pervenuti all'Amministrazione Comunale denuncianti il disturbo provocato da dissuasori acustici per l'allontanamento di volatili che riproducono il verso di rapaci installati in aree residenziali del territorio comunale;

DATO ATTO che l'ordinanza sindacale n° 49 del 17.10.2014 avente per oggetto "adozione di misure per la limitazione (tramite allontanamento) del numero di piccioni presenti sugli immobili di proprietà privata in territorio comunale" prevede l'obbligo, per i proprietari di immobili interessati dalla presenza di piccioni, di posare dissuasori a puntali o di tipo elettrico, nonché cavi antiappoggio o reti metalliche o sintetiche di chiusura di aperture di abbaini o di solai prive di finestre che favoriscono l'allontanamento dei piccioni, ma non fa menzione della possibilità di utilizzare dissuasori acustici;

RITENUTO che i dissuasori acustici per l'allontanamento di volatili possano arrecare disturbo al vicinato per i suoni acuti e fastidiosi riprodotti ad intervalli regolari per buona parte della giornata;

RITENUTO pertanto di vietare l'utilizzo dei dissuasori acustici per l'allontanamento di volatili in tutte le zone residenziali del territorio comunale, prescrizione che, in ragione dell'esistenza di altri sistemi di allontanamento di volatili di pari o migliore efficacia, assume carattere di proporzionalità tra il principio di tutela della quiete pubblica e la necessità dei cittadini di tutelare le proprie abitazioni dal punto di vista igienico-sanitario;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n° 267/2000;

ORDINA

a tutti i proprietari di immobili, il divieto di utilizzo di dissuasori acustici per l'allontanamento di volatili su tutto il territorio comunale.

L'utilizzo di tali dispositivi è consentito solo previo nulla osta del Settore Ecologia del Comune di Desenzano del Garda, esclusivamente in zona agricola del PGT e comunque ad una distanza superiore a 150 metri da altre abitazioni.

AVVERTE CHE

i trasgressori delle disposizioni, di cui al presente provvedimento, saranno puniti con l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300;



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

ai sensi dell'art.3, comma quarto della legge 7 agosto 1990 n.241, contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, Sez. staccata di Brescia (D.Lgs. n° 104 del 2 luglio 2010), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n°1199 del 24 novembre 1971).

L'Ufficio Polizia Locale, in collaborazione con l'Ufficio Ecologia-Ambiente, dovrà controllare e far rispettare la presente ordinanza

INFORMA CHE

Ai sensi della Legge n° 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è l'Arch. Dario Bonzi – Responsabile del Settore Ecologia-Ambiente.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e trasmessa a:

- Ufficio Ecologia-Ambiente;
- Comando di Polizia Locale;
- Commissariato di P.S. di Desenzano;
- Compagnia Carabinieri di Desenzano.

IL SINDACO
(Rosa Leso)

* Testo firmato digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005

Proposta n.62020